C/2025/6445

3.12.2025

RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

del 4 novembre 2025

che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario

(CERS/2025/10)

(C/2025/6445)

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ([1]), e in particolare l'allegato IX,

visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico ([2]), e in particolare gli articoli 3 e da 16 a 18,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ([3]), e in particolare il titolo VII, capo 4, sezione I,

vista la decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico ([4]), e in particolare gli articoli 18 e 20,

considerando quanto segue:

(1) Per garantire l'efficacia e la coerenza delle misure nazionali di politica macroprudenziale, è importante integrare il riconoscimento ai sensi del diritto dell'Unione con il riconoscimento volontario.

(2) La disciplina in materia di riconoscimento volontario di misure di politica macroprudenziale dettata nella raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico ([5]) mira ad assicurare che tutte le misure di politica macroprudenziale basate sull'esposizione attivate in uno degli Stati membri siano riconosciute negli altri Stati membri.

(3) Il 20 maggio 2025 l'Autorità austriaca per i mercati finanziari (FMA), agendo in qualità di autorità designata ai fini dell'articolo 133, paragrafo 9, della direttiva 2013/36/UE, ha notificato ([6]) al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) la propria intenzione di attivare, a decorrere dal 1º luglio 2025, una riserva di capitale settoriale a fronte del rischio sistemico (sectoral Systemic Risk Buffer, sSyRB) dell'1% per tutte le esposizioni rilevanti verso società non finanziarie del settore edilizio e immobiliare situate in Austria, individuate in base alla classificazione statistica delle loro attività economiche di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 ([7]), ad eccezione delle associazioni edilizie a lucro limitato.

(4) L'FMA attraverso la notifica, inoltre, ha richiesto al CERS di raccomandare il riconoscimento del coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico su base consolidata, subconsolidata e individuale, ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE.

([1]) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/1/oj.
([2]) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1092/oj.
([3]) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj.
([4]) GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4.
([5]) Raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 15 dicembre 2015, sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 97 del 12.3.2016, pag. 9).
([6]) Una versione aggiornata di tale notifica è stata presentata al CERS in data 13 giugno 2025.
([7]) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj).

(5) La raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico, come modificata dalla raccomandazione CERS/2017/4 ([8]), raccomanda all'autorità competente che attiva una misura macroprudenziale, al momento della presentazione di una richiesta di riconoscimento al CERS, di proporre una soglia di rilevanza massima al di sotto della quale l'esposizione di un prestatore individuale di servizi finanziari al rischio macroprudenziale individuato — nella giurisdizione ove la misura di politica macroprudenziale viene applicata dall'autorità competente all'attivazione — può essere considerata non significativa. Il CERS può raccomandare una diversa soglia se lo ritiene necessario. La soglia di rilevanza per il riconoscimento della sSyRB è fissata a 100 milioni di EUR specifici per ente ed è opportuno che sia applicabile su base consolidata, subconsolidata e individuale.

(6) Il riconoscimento dei requisiti patrimoniali macroprudenziali attivati dalle autorità di altri Stati membri su base consolidata, subconsolidata e individuale, a prescindere dal fatto che le esposizioni rilevanti siano detenute attraverso controllate o succursali oppure risultino da prestiti diretti transfrontalieri, limita propagazioni e arbitraggio regolamentare, affronta i rischi sistemici e quindi promuove l'efficacia complessiva della politica macroprudenziale. Consegue tale obiettivo garantendo che i maggiori rischi siano affrontati non soltanto nello Stato membro che ha introdotto la sSyRB, ma anche negli altri Stati membri nei quali i gruppi bancari sono esposti a tali maggiori rischi. È opportuno, pertanto, che il riconoscimento miri anche a garantire che i gruppi bancari esposti a tali rischi sistemici siano sufficientemente resilienti. Pertanto, è opportuno che i requisiti patrimoniali macroprudenziali derivanti da una decisione di riconoscere le misure di politica macroprudenziale di altri Stati membri siano in generale applicati su base consolidata, subconsolidata e individuale.

(7) Per riconoscere il coefficiente sSyRB austriaco, come richiesto dalla FMA, le autorità competenti interessate e/o le autorità competenti designate di un altro Stato membro possono stabilire un coefficiente sSyRB in conformità all'articolo 133, paragrafo 4, e all'articolo 134, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE.

(8) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la raccomandazione CERS/2015/2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

MODIFICHE

La raccomandazione CERS/2015/2 è modificata come segue:

1) nella sezione 1, sottoraccomandazione C, paragrafo 1, prima della misura belga e del relativo titolo «Belgio» sono inseriti la seguente misura e il relativo titolo «Austria»:

«Austria:

— una riserva di capitale settoriale a fronte del rischio sistemico dell'1 % per tutte le esposizioni rilevanti verso società non finanziarie del settore edilizio e immobiliare situate in Austria, individuate conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione (NACE) di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006, ad eccezione delle associazioni edilizie a lucro limitato.»;

2) l'allegato è modificato conformemente all'allegato alla presente raccomandazione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 novembre 2025

Il capo del segretariato del CERS,
per conto del Consiglio generale del CERS
Francesco MAZZAFERRO

([8]) Raccomandazione CERS/2017/4 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 ottobre 2017, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 431, del 15.12.2017, pag. 1).

ALLEGATO

L'allegato alla raccomandazione CERS/2015/2 è modificato aggiungendo la seguente misura:

«**Austria**

Una riserva di capitale settoriale a fronte del rischio sistemico dell'1% per tutte le esposizioni rilevanti verso società non finanziarie del settore edilizio e immobiliare situate in Austria, individuate conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione (NACE) di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 [1]**, ad eccezione delle associazioni edilizie a lucro limitato.**

I. Descrizione della misura

1. La misura austriaca, applicata conformemente all'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE, impone un coefficiente settoriale della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico dell'1% a tutte le esposizioni rilevanti nei confronti di società non finanziarie del settore edilizio e immobiliare situate in Austria, individuate conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione (NACE) di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006, ad eccezione delle associazioni edilizie a lucro limitato.

II. Riconoscimento

2. Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura austriaca per tutte le esposizioni rilevanti situate in Austria conformemente all'articolo 134, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, su base consolidata, subconsolidata e individuale. È opportuno che esse applichino la misura a tutte le esposizioni rilevanti verso società non finanziarie che svolgono le seguenti attività economiche specifiche: "Costruzione di edifici residenziali e non residenziali" secondo il codice NACE F 41, "Lavori di costruzione specializzati" come classificati con il codice NACE F 43 e "Attività immobiliari" come classificate con il codice NACE M 68, ad eccezione delle associazioni edilizie a lucro limitato.

3. Qualora la stessa misura di politica macroprudenziale non sia disponibile nelle loro giurisdizioni, in conformità alla subraccomandazione C, paragrafo 2, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nelle loro giurisdizioni che consegue l'effetto il più possibile equivalente alla predetta misura di cui si raccomanda il riconoscimento, inclusa l'adozione di misure e poteri di vigilanza di cui al titolo VII, capo 2, sezione IV, della direttiva 2013/36/UE. Si applica il normale periodo di transizione di tre mesi successivo alla pubblicazione della raccomandazione ESRB/2025/10 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* per l'attuazione delle misure di riconoscimento.

III. Soglia di rilevanza

4. La misura è integrata da una soglia di rilevanza per guidare la potenziale applicazione del principio *de minimis* da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento della misura, la quale è fissata a 100 milioni di EUR specifici per ente. È opportuno che la sSyRB sia riconosciuta nel caso in cui tale soglia sia raggiunta ed è opportuno che sia applicabile su base consolidata, subconsolidata e individuale. È opportuno che nella valutazione su base subconsolidata e consolidata, le esposizioni totali attraverso succursali, prestiti diretti transfrontalieri e controllate siano valutate rispetto alla soglia di rilevanza.

5. Le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell'esposizione. In conformità con la sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, la soglia di rilevanza di cui al paragrafo 4 costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento possono, pertanto, anziché applicare la soglia raccomandata, stabilirne una inferiore, se del caso, per le proprie giurisdizioni, o riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza.»

[1] Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj).